

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Terza Sezione Civile

Sottosezione procedure concorsuali

Proc. Unitario R.G. 90-1/2025

Presiedente estensore Dott. Massimo Urbano

Sentenza n. 108/2025

Gestore e liquidatore nominato Avv. Francesco D'Amora

ISTANZA DI PUBBLICITA'

Con la presente lo scrivente Avv. Francesco D'Amora, in qualità di Gestore nonché liquidatore nominato, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, su istanza presentata dai debitori Mastropietro Antonietta e Magliocca Alessandro, chiede la pubblicazione della Sentenza n. 108/2025, così come disposto dal Presidente estensore dott. Massimo Urbano.

Si precisa altresì che non vi sono dati sensibili da oscurare.

Con osservanza

Castellammare di Stabia, 19.11.2025

Il gestore



Avv. Francesco D'Amora

P.U. R.G. n. 90-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Massimo Urbano

Presidente rel ed est

Dr.ssa Marta Sodano

Giudice

Dr.ssa Simona Di Rauso

Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2025;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto l'apertura di una liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di:

Mastropietro Antonietta, nata a Maddaloni (CE) il 1/6/1978 C.F. MSTNNT87H41E791W e il signor Magliocca Alessandro nato a Caserta (CE) il 4/7/1973 C.F. MGLLSN73L04B963C entrambi residenti in Maddaloni (CE) alla via Roma n.22, rappresentati e difesi dagli Avvocati di Salerno, Francesco Cacciola, C.F.CCCFNC87L23F839W, P.IVA 07240631213 e Elvira Carpentieri, C.F. CRPLVR82S46H703Q, P.IVA 05322060657 del Foro di Salerno, entrambi con studio in Salerno al Corso Garibaldi 124/2, cap 84123, telefono 0899434951 cell: 3714133110, pec: studiolegalecacciola@pec.it, presso il quale elegge domicilio

ricorrenti

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto dai coniugi Mastropietro Antonietta e Magliocca Alessandro per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che i ricorrenti sono residenti in Maddaloni (CE), tal che il loro centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di stretta compatibilità;



ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore; b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF (cfr. Cass. n. 20187/17);

rilevato che nel caso di specie non appaiono identificabili specifici creditori che potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII. Peraltro, dalla relazione dell'esperto si evince che è stata inviata a mezzo PEC a tutti i creditori indicati dagli istanti la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione, a cui hanno dato riscontro Agos, Banca Progetto (€ 33.284,79), Best Italia per Findomestic (€ 608,33) e Kruk (€ 8.293,97);

rilevato, per altro verso, che qui ricorre istanza presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari;

ricordato che tale norma testualmente prevede che *"1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune [...]"*;

rilevato che l'art. 66 cit. si colloca tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII., comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

ritenuto, pertanto, che i membri della stessa famiglia possano presentare anche un unico progetto di risoluzione della crisi di sovraindebitamento che si risolva nell'accesso alla liquidazione controllata, tal che quello in esame deve considerarsi ammissibile;

ritenuto opportuno evidenziare, tuttavia, che ove i ricorrenti abbiano proposto un ricorso familiare per la liquidazione controllata del patrimonio, nell'ambito della procedura devono essere comunque tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 2740 c.c., con la conseguenza che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione dei creditori personali del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni; prescrizione che risulta conforme, del resto, a quanto dettato espressamente dall'art. 66, c. 3, CCII;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:

i) il **presupposto soggettivo**, giacché entrambi i ricorrenti sono consumatori nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetti che hanno assunto le obbligazioni insolite per far fronte ad esigenze personali e familiari;



(ii) il **presupposto oggettivo** della condizione di sovraindebitamento di entrambi ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:

ed invero:

- il debito residuo totale del nucleo familiare ammonta, alla data della relazione dell'esperto, a circa € 173.109,59 (oltre i compensi dell'O.C.C. incaricato), come da tabella a pagina 5 della relazione del Gestore;
- l'attuale capacità di reddito del Magliocca ammonta ad € 36.000 annui lordi (cfr dichiarazione modello 730/dell'anno 2023), mentre dall'esame dei cedolini paga si rileva un netto percepito di circa € 1.200 euro mensili tenuto conto di un rimborso prestito e una cessione del quinto per un totale di circa 813 euro;
- l'attuale capacità di reddito della Mastropietro ammonta ad € 13.940 annui (cfr dichiarazione 730 anno 2023. Nella relazione lo stipendio mensile viene indicato € 637,00 mensili. Tuttavia, da un'operazione di sottrazione tra il reddito imponibile prima riportato e l'imposta applicata pari a € 3.206 deriva un reddito netto mensile per 13 mensilità di € 825,69;
- il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da n. 2 figli in età scolastica, di cui uno minore;
- le spese mensili prospettate dai debitori, comprensive del canone di locazione dell'immobile nel quale hanno già trasferito la propria residenza liberando l'immobile da vendere, ammontano ad € 2.182;

rilevato che il patrimonio dei ricorrenti è costituito dai seguenti beni:

- cespite immobiliare di proprietà al 50% del sig. Magliocca e al 50% della sig.ra Mastropietro, sito in Maddaloni (CE) alla via Roma n.4, identificato al catasto urbano del predetto Comune al foglio Foglio 9 Particella 5200 Subalterno 9, Categoria A/2a), Classe 2, Consistenza 5,5 vani, Rendita: Euro 355,06, oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G.E n. 204/2024 (cfr. visura castale e doc. procedimento - all. n. 11-12).
- conto corrente postale intestato ad entrambi i coniugi, il cui saldo al 18 febbraio 2025 è pari ad € 40,44 (cfr. all. n. 13).
- libretto postale intestato alla sig.ra Mastropietro, il cui saldo al 30 gennaio 2025 è pari ad € 1.025,02 (cfr. all. n. 14)
- conto corrente Che Banca! intestato ad entrambi i coniugi, estinto in data 22 marzo 2023 (cfr. all. n. 15). - conto corrente BNL intestato ad entrambi i coniugi, con saldo a - € 14,88;

rilevato che i debitori non dispongono di ulteriori beni immobili;

rilevato che il debitore Magliocca Alessandro è intestatario di un bene mobile registrato, ossia l'autovettura Fiat Panda targata DS802AX;

rilevato che gli istanti hanno chiesto escludersi dalla liquidazione controllata il suddetto bene mobile in quanto sarebbe destinato agli spostamenti per lavoro ed esigenze familiari;

considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza dei ricorrenti ma che l'istanza relativa all'autovettura può essere accolta in toto, apparendo ragionevole l'esclusione della stessa dalla liquidazione del patrimonio, essendo, come detto, necessaria anche per le esigenze lavorative di entrambi;



ritenuto poi che dal novero dei beni acquisiti sia da escludere anche una quota delle entrate retributive mensile dei ricorrenti che viene determinata nella somma complessiva di € 2.500,00 mensili;

rilevato che per effetto dello spossessamento ha luogo l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

considerato che all'apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

rilevato che nel ricorso i debitori hanno indicato in tre anni la durata del programma di liquidazione ma che all'udienza di comparizione si sono rimessi al Tribunale quanto alla sua effettiva quantificazione precisando che si trattava di una semplice indicazione sulla possibile durata del programma di liquidazione;

rilevato, infatti, che nell'attuale disciplina della liquidazione controllata è fissato solo un parametro temporale minimo che definisce la sua durata ragionevole, laddove la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza n. 6/2024 - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini: a) sia il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; b) sia il termine di durata ragionevole di cui all'art. 2 legge n. 89/01 per le procedure concorsuali; ; (ii) che l'eventuale violazione del termine della ragionevole durata, ove individuato in sede di programma di liquidazione, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura - anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo - ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto non ostativo al buon esito del procedimento nominare il liquidatore individuandolo nella medesima persona dell'OCC invitandolo a tenere conto dei principi sopra richiamati in tema di durata della procedura e della successiva specificazione quanto alla natura dei compensi dei professionisti;

rilevato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

rilevato che tale divieto si estenda alle cessioni del quinto dello stipendio gravanti sui coniugi debitori ed alle deleghe di pagamento in quanto eventuali pagamenti effettuati successivamente all'apertura della procedura sarebbero da considerarsi inefficaci perché lesivi della *par condicio creditorum*;

che nel piano di liquidazione i compensi dei professionisti incaricati dai ricorrenti viene riportato tra i crediti prededucibili laddove, invece, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato



in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mastropietro Antonietta, nata a Maddaloni (CE) il 1/6/1978 C.F. MSTNNT87H41E791W e il signor Magliocca Alessandro nato a Caserta (CE) il 4/7/1973 C.F. MGLLSN73L04B963C entrambi residenti in Maddaloni (CE) alla via Roma n.22;

Nomina Giudice delegato il dott. Urbano, ex Bernadel;

Nomina liquidatore l'avv.to Francesco D'Amora;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **novanta giorni** (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina l'immediata collocazione dell'immobile sul mercato con la precisazione che sarà libero da pesi e vincoli;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti fino alla concorrenza di € 2.300,00 mensili, con obbligo delle parti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite pari ad € 1.000 mensili, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo, in essi compresi i rimborsi per crediti di imposta) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione al bene immobile oggetto di liquidazione;

ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

dispone che i ricorrenti notifichino la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito

Santa Maria Capua Vetere, così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025

Il Presidente estensore

Massimo Urbano

